

**Linee Guida per i controlli degli Attestati di Prestazione Energetica
(APE) degli edifici**

Indice generale

Premessa.....	3
Oggetto e scopo del documento.....	3
Definizioni e termini.....	3
Procedura di controllo.....	3
Selezione del campione da sottoporre al controllo.....	4
<i>Determinazione del campione</i>	4
Controlli d'istanza d'ufficio.....	5
Controlli su istanza di parte.....	5
Accertamento documentale.....	5
Generalità.....	5
Accertamenti automatizzati di primo livello (Controllo massivo di primo livello).....	5
<i>Accertamento documentale di secondo livello</i>	6
Accertamento con rilievo <i>in Situ</i>	7
Organizzazione e svolgimento del sopralluogo.....	7
Analisi strumentale.....	8
Esiti del controllo.....	9
Classificazione delle anomalie e delle non conformità rilevate.....	9
Risultati del controllo.....	10
Esito con anomalie e/o non conformità non SOSTANZIALI.....	10
Esito con anomalie e/o non conformità SOSTANZIALI.....	11
ALLEGATO 1 – Indicatori per il controllo massivo di primo livello.....	12
ALLEGATO 2 – WORKFLOWS PROCEDIMENTALI.....	13

1. Premessa

1.1 Oggetto e scopo del documento

Le presenti linee guida definiscono la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della L.R. 39/2005 e del relativo Regolamento di cui all'art. 23 sexies della stessa.

La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica della regolarità amministrativa e tecnica, della completezza e della veridicità degli APE, consistente ,ad esempio, nel controllo della completezza dei dati, della presenza degli allegati obbligatori oppure del rispetto dei requisiti del Soggetto Certificatore, al fine di accertare sia le irregolarità sostanziali che quelle non sostanziali ai sensi dell'art. 23 quinquies della L.R. 39/2005.

Nei paragrafi seguenti sono definite le modalità operative per l'esecuzione degli accertamenti documentali e con rilievo, relativi alla conformità degli APE nonché le procedure adottate in caso di accertamento di irregolarità sostanziali o non sostanziali.

Tutte le modalità meramente operative e informatiche per l'effettuazione di tali procedure sono riportate nel manuale d'uso del Modulo "APE" del Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (di seguito denominato SIERT), pubblicato sul sito istituzionale del SIERT stesso. Analogamente i moduli necessari allo svolgimento della procedura di seguito illustrata sono pubblicati sul portale istituzionale del Sistema Informativo sull'Efficienza energetica della Regione Toscana.

1.2 Definizioni e termini

Per le definizioni ed i termini usati si fa riferimento al D.Lgs n. 192/2005 e ss. mm. ii., alla LR n. 39/2005 e ss.mm.ii., al vigente Regolamento di cui all'art. 23 sexies della L.R. 39/2005 ed alle norme UNI applicabili per i termini tecnici, in particolar modo le UNI TS 11300-1-2-3-4-5-6.

2. Procedura di controllo.

Ai sensi dell'art. 23 ter della LR 39/2005 la trasmissione dell'APE avviene per il tramite del SIERT.

La procedura di controllo, dunque, può avvenire anche in modalità automatizzata attraverso il SIERT stesso.

I controlli sono diretti a verificare la regolarità amministrativa e tecnica, la completezza e la veridicità degli APE redatti in un anno solare, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui alle presenti linee guida.

Le principali fasi in cui è articolato il controllo sono riassumibili come segue:


- selezione del campione da sottoporre al controllo;

- accertamento documentale, suddiviso in:
 - controllo massivo di primo livello tramite specifici indicatori;
 - eventuale controllo documentale di secondo livello;
- eventuale ispezione dell'edificio¹ (controllo in situ di terzo livello)
- determinazione del risultato del controllo;
- avvio dell'eventuale procedimento sanzionatorio.

Le fasi sopra descritte si susseguono per livello di approfondimento articolandosi in tre tipi differenti procedimenti di accertamento che si distinguono, appunto, a seconda del grado di approfondimento e della consistenza degli APE interessati:

1. Accertamenti automatizzati di primo livello (controllo massivo).
2. Accertamenti documentali di secondo livello
3. Accertamenti *in situ* di terzo livello.

Ciascuno dei seguenti procedimenti ha durata di 30 giorni dall'avvio del procedimento al netto delle eventuali sospensioni che potrebbero essere necessarie per integrazioni documentali, meglio dettagliate nei paragrafi successivi ed è riassumibile nel seguente schema



3. Selezione del campione da sottoporre al controllo.

3.1 Determinazione del campione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" per la determinazione del campione da sottoporre al controllo, viene estratto a sorte mediante procedura informatizzata richiesta il 2% degli APE depositati per provincia in ogni anno solare.

Nel rispetto dello stesso art. 5 comma 2 del D.M. 26 giugno 2015, i controlli sono eseguiti dando priorità agli attestati in classe più elevata.

¹L'ispezione è prevista nel metodo c) contenuto nell'Allegato II della direttiva 2010/31/UE e recepito dal DM 25/06/2015 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – Art. 5 – comma 2

Il campione dei controlli è quindi costituito:

- Per il 50% da attestati in classe A (da A1 ad A4 comprese);
- Per il 50% da attestati dalla classe B alla classe G comprese.

L'estrazione del campione per ogni anno è effettuata anche in momenti differenti.

Gli identificativi degli APE estratti per il controllo sono pubblicati in una sezione dedicata del Sito istituzionale del SIERT unitamente alla data di estrazione ed alla classe energetica.

3.2 Controlli- d'ufficio.

Laddove nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 3.1 emerga il reiterarsi di non conformità sistematiche da parte di uno specifico professionista, i controlli stessi possono essere estesi d'ufficio alla verifica ad APE trasmessi in annualità precedenti a quelle del campione, da parte del medesimo professionista.

3.3 Controlli su istanza di parte.

Il proprietario di un immobile in possesso di due Attestati di Prestazione Energetica, riferiti al medesimo stato di fatto dell'Unità immobiliare, ma attestanti classi energetiche diverse, può richiedere, per il tramite dell'apposito modulo messo disposizione sul sito del SIERT, la verifica degli stessi.

4. Accertamento documentale.

4.1 Generalità.

Tale fase prevede il controllo sia di aspetti amministrativi e di completezza formale che di aspetti tecnici contenuti nell'APE selezionato per il controllo.

La completezza del dato è garantita sin dalla fase di inserimento dati dell'APE poiché il modulo APE del SIERT non fa procedere con la trasmissione nel caso di mancanza di dati obbligatori.

Il controllo dai dati anomali/errati è eseguito, in prima istanza, in maniera automatizzata sui dati degli APE dell'intero campione estratto, mediante controllo massivo di primo livello.

In caso di irregolarità riscontrate nella fase di controllo massivo di primo livello si procede con l'eventuale controllo di secondo livello, che prevede l'acquisizione della documentazione di corredo all'APE.

4.2 Accertamenti automatizzati di primo livello (Controllo massivo di primo livello).

Il controllo massivo di primo livello è espletato in modalità informatizzata attraverso l'utilizzo di indicatori, riportati in elenco nell'allegato 1, che evidenziano l'eventuale presenza di anomalie e/o criticità.

Dell'avvio di tale controllo è data evidenza al Tecnico Certificatore, oltre che dalla pubblicazione di cui al paragrafo 3.1, anche mediante segnalazione dell'area personale del modulo APE del SIERT.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli identificativi degli APE estratti per il controllo di cui al paragrafo 3.1, nella relativa area personale del SIERT, sono comunicati ai Tecnici Certificatori gli esiti della verifica di primo livello (senza irregolarità o con irregolarità).

Il diagramma di flusso dell'Accertamento di primo livello è illustrato nell'Allegato 2.

4.3 Accertamento documentale di secondo livello

Gli APE che sono risultati non conformi alla verifica di primo livello, sono sottoposti al controllo di secondo livello.

A tal fine, seguendo l'ordine progressivo degli identificativi di deposito degli APE, è inviata opportuna comunicazione via PEC al Tecnico Certificatore in cui sono indicate:

1. la data di avvio del procedimento
2. i codici delle anomalie e/o criticità individuate;
3. il nominativo del tecnico incaricato al controllo;
4. l'elenco dei dati e della documentazione necessari alla valutazione dell'APE specificati nel Regolamento Regionale di cui al art. 23 sexies della L.R. 39/2005;
5. le tempistiche di risposta da parte del Tecnico Certificatore, comunque non superiori a 15 giorni, con indicazione delle modalità di trasmissione della risposta;
6. l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.

Il controllo documentale di secondo livello è svolto nei 30 giorni successivi alla data della comunicazione, al netto dell'eventuale sospensione del procedimento, per le necessarie integrazioni documentali, sospensione, comunque, non superiore a 30 giorni dalla richiesta.

Il controllo di secondo livello prevede:

- il controllo dei requisiti del Tecnico Certificatore;
- l'accertamento della correttezza dei dati formali previsti nel modello di APE con particolare riferimento, ai sensi del punto 15 dell'art. 23 quinquies della LR 39/2005, a:
 - l'attribuzione della corretta classe energetica
 - l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - la corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato A del medesimo d.m. sviluppo economico 26 giugno 2015.

- la presenza della documentazione individuata come obbligatoria per la redazione degli APE degli edifici nel regolamento di cui all'articolo 23 septies, con particolare riferimento ai documenti indicati al punto 16 dell'art. 23 quinquies della L.R. 39/2005;
- la verifica dei seguenti parametri:
 - trasmittanza termica involucro opaco/trasparente;
 - superficie utile riscaldata;
 - superficie utile raffrescata;
 - volume lordo riscaldato;
 - volume lordo raffrescato;
 - superficie disperdente;
 - ponti termici;
 - EPren e/o Eprn.

Nel caso in cui non sia trasmessa, nei termini previsti, totalmente o parzialmente, la documentazione richiesta ai fini del controllo, elencata al regolamento regionale di cui al art. 23 sexies della L.R. 39/2005, possono essere chieste integrazioni documentali, una sola volta, sospendendo il procedimento per un massimo di 30 giorni. Il numero dei giorni di sospensione del procedimento tiene conto dell'entità delle integrazioni richieste al Tecnico Certificatore.

Qualora il tecnico professionista non riesca a fornire la documentazione completa, nonostante la richiesta di integrazione, si procede comunque al controllo, in base alla documentazione disponibile, applicando, se del caso, le sanzioni di cui al punto 16 dell'art. 23 quinquies della LR 39/2005.

Al fine di assicurare il principio di imparzialità dell'azione amministrativa il tecnico incaricato al controllo, sia esso interno alla pianta organica dell'Ente individuato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis della l.r n .39/2005 sia esso individuato dallo stesso Ente per tramite di procedure di selezione tra professionisti dotati delle richieste competenze, ha l'obbligo, in coerenza con l'articolo 6bis della L.R. n.241/90, di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, dandone tempestiva segnalazione. Si intendono applicabili al tecnico incaricato, in quanto chiamato ad esercitare funzioni amministrative, le disposizioni di cui all'art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale stabilisce l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il tecnico si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Laddove non si astenga, il tecnico produce auto-dichiarazione in cui attesta la non sussistenza di conflitto d'interesse.

Ai fini del rispetto del principio di cui al punto precedente il tecnico certificatore o il proprietario dell'immobile cui la verifica si riferisce può segnalare al Responsabile dei controlli individuato da ARRR Spa, che decide in merito, la sussistenza di un conflitto d'interesse non eventualmente segnalato dal tecnico interessato.

Il diagramma di flusso dell'Accertamento di secondo livello è illustrato nell'Allegato 2.

5. Accertamento con rilievo *in Situ*

5.1 Organizzazione e svolgimento del sopralluogo.

Nel caso in cui, durante le attività di controllo di secondo livello, emerga l'impossibilità di concludere il procedimento con l'individuazione delle non conformità sostanziali e non sostanziali, data la necessità di un sopralluogo, è data comunicazione via PEC al Tecnico Certificatore di conclusione del procedimento di accertamento documentale di secondo livello in cui si dà evidenza di tale circostanza.

Successivamente, seguendo l'ordine progressivo degli identificativi di deposito degli APE, è trasmessa comunicazione via PEC al Tecnico Certificatore di avvio del procedimento di accertamento di terzo livello, che contiene le informazioni già elencate al paragrafo 4.3 unitamente alla proposta di possibili date in cui può svolgersi il sopralluogo.

Il procedimento relativi all'accertamento di terzo livello si conclude entro 30 gg dalla data di avvio del procedimento al netto della sospensione per integrazioni documentali, sospensione, comunque, di durata non superiore a 30 giorni dal momento della richiesta.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al secondo capoverso del presente paragrafo, il Tecnico Certificatore comunica la data prescelta tra quelle proposte ai fini dello svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato in presenza e in contraddittorio con il Tecnico Certificatore, alla data concordata con tale Tecnico, ferma restando la possibilità che il sopralluogo si svolga egualmente in caso di ingiustificata mancata presentazione del Tecnico Certificatore alla data prestabilita.

Durante la verifica effettuata mediante sopralluogo, lo stato reale dell'edificio è confrontato, al fine di valutare lo stato dei luoghi al momento della certificazione, con i dati inseriti nel SIERT e con la documentazione prodotta dal Tecnico Certificatore al momento di avvio del procedimento.

La scelta della modalità di controllo è effettuata, tenuto anche conto della disponibilità dell'occupante, dell'accessibilità dell'edificio, delle condizioni climatiche-(per rilievi strumentali).

All'esito del sopralluogo, è redatto apposito verbale, con la possibilità di firma per presa visione da parte dei soggetti presenti. Di tale verbale è fornita copia al Tecnico Certificatore.

Qualora si riscontri la mancata disponibilità dell'occupante dell'edificio oppure del Tecnico Certificatore a concordare il sopralluogo nei termini indicati, si procede, comunque, con la determinazione dell'esito del controllo complessivo, sulla base degli elementi in possesso.

Il diagramma di flusso dell'Accertamento di terzo livello è illustrato nell'Allegato 2.

5.2 *Analisi strumentale.*

L'eventuale analisi strumentale, comunque non obbligatoria in caso di controlli di terzo livello ed eventualmente eseguita solo in caso di nuove costruzioni, può consistere in una o più analisi di tipo qualitativo o di tipo quantitativo volte a determinare parametri termofisici e/o bontà dell'involucro e/o evidenziare la tipologia e presenza di ponti termici.

Per le tecniche di indagine, si fa riferimento a quelle di seguito elencate:

- Valutazione del valore di trasmittanza in opera con termoflussimetro (secondo ISO 9869); la misura serve solamente per una valutazione qualitativa rispetto ai valori usati nel calcolo, in caso di scostamenti molto significativi ($\pm 50\%$) saranno richiesti chiarimenti al tecnico certificatore;
- Valutazione del valore di trasmittanza in opera dei vetri U_g e/o della presenza dello strato basso-emissivo del vetro; la misura serve solamente per una valutazione qualitativa rispetto ai valori usati nel calcolo, in caso di scostamenti molto significativi ($\pm 50\%$) saranno richiesti chiarimenti al tecnico certificatore;
- Valutazione della permeabilità (tenuta) all'aria dell'edificio (o "blower door test", secondo UNI EN 13829) per edifici nuovi o ristrutturati dotati di sistema di ventilazione meccanica ed in classe A3 e A4; la misura serve solamente per una valutazione qualitativa della bontà energetica dell'edificio;
- Valutazione qualitativa dell'involucro termico dell'edificio mediante termografia ad infrarossi (secondo UNI EN 13187) propedeutica all'uso del termo flussimetro e/o per valutare la presenza/correzione dei ponti termici.

6. **Esiti del controllo.**

6.1 *Classificazione delle anomalie e delle non conformità rilevate.*

Ai sensi del punto 14 dell'art. 23 quinquies della LR 39/2005 le eventuali anomalie e non conformità rilevate al termine della fase di controllo di secondo o di terzo livello sono suddivise in due classi:

1. **anomalie e non conformità SOSTANZIALI:** sono relative ad aspetti tecnici o procedurali di grande importanza, che comportano la redazione errata dell'APE, e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15 dell'art. 23 quinquies della LR 39/2005. Nello specifico, ai sensi dell'art. 23 quinquies, comma 15 della LR 39/2005 sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità:
 1. che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti;
 2. la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015

(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

3. la non corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato A del medesimo d.m. sviluppo economico 26 giugno 2015.

In caso il certificatore decidesse di modificare l'APE per avvalersi della riduzione della sanzione di cui al comma 15 dell'art. 23 quinquies, l'APE potrà essere aggiornato senza che il codice identificativo regionale venga modificato.

Alla scadenza del termine fissato per provvedere alle correzioni richieste, l'APE perde efficacia e non può più essere utilizzato per attestare la prestazione energetica dell'immobile a cui si riferisce.

2. **anomalie e non conformità NON SOSTANZIALI**: sono relative ad aspetti tecnici o procedurali di minore importanza, che comportano l'elaborazione sostanzialmente corretta dell'APE. Non comportano sanzioni per il certificatore, ma lo stesso è tenuto all'aggiornamento dell'APE in base a quanto comunicato in esito al procedimento di controllo. In tal caso, l'APE può essere aggiornato senza che il codice identificativo regionale sia modificato.

6.2 Risultati del controllo.

In base al tipo di eventuali anomalie e irregolarità riscontrate i possibili esiti del controllo sono:

- esito positivo;
- esito con anomalie e/o non conformità non SOSTANZIALI;
- esito con anomalie e/o non conformità SOSTANZIALI;

L'invio dell'esito del controllo via PEC al tecnico certificatore conclude i procedimenti di Accertamento di Secondo/terzo livello.

In caso di esito differente dal positivo, in caso di presenza di anomalie e/o non conformità, è data facoltà al Tecnico Certificatore di presentare controdeduzioni da trasmettere entro 30 gg dalla comunicazione dell'esito del controllo.

Il risultato definito del controllo, eventualmente rivisto alla luce delle controdeduzioni presentate, è comunque successivamente trasmesso:

- al Tecnico Certificatore via PEC;
- al collegio/ordine di appartenenza in caso di irregolarità sostanziali;
- all'Amministrazione Comunale di ubicazione dell'immobile oggetto dell'APE, unitamente alla notizia di effettuazione dell'eventuale modifica.

Gli esiti definitivi del controllo sono resi disponibili tra le informazioni relative all'Attestato di Prestazione Energetica sul modulo APE del SIERT, mentre gli ID degli APE in cui si è riscontrato non conformità non sostanziali a cui non segue l'aggiornamento dell'APE e degli APE in cui si è riscontrato non conformità sostanziali (in tutti i casi) sono pubblicati sul BURT nonché in un

apposita sezione del sito istituzionale del SIERT, con l'indicazione dell'avvenuta correzione o meno e dell'eventuale avvenuta decadenza.

6.2.1 Esito con anomalie e/o non conformità non SOSTANZIALI

A seguito di riscontrato accertamento di non conformità non sostanziali ne è data immediata comunicazione via pec al certificatore con la richiesta di controdeduzioni da prodursi entro 30 gg.

Se le controdeduzioni trasmesse dal Tecnico Certificatore sono accolte il controllo è chiuso con esito positivo, se sono respinte, sono comunicate le correzioni da effettuarsi all'APE nel termine tassativo di 30 gg

L'accertamento è chiuso con "esito con anomalie e/o non conformità non SOSTANZIALI", ma è data evidenza nel modulo APE del SIERT dell'avvenuta correzione o meno.

Analogamente gli ID degli APE non aggiornati è pubblicato sul burt e nell'apposita sezione del sito del SIERT.

6.2.2 Esito con anomalie e/o non conformità SOSTANZIALI

A seguito di accertamento anche di una sola non conformità sostanziale ne è data immediata comunicazione via pec al certificatore con la richiesta di controdeduzioni da prodursi entro 30 gg dal ricevimento.

Se le controdeduzioni trasmesse dal Tecnico Certificatore sono accolte il controllo è chiuso con esito positivo, se sono respinte, sono comunicate le correzioni da effettuarsi all'APE nel termine tassativo di 45 gg.

Conseguentemente è avviato il procedimento sanzionatorio di cui al comma 15 dell'art. 23 quinquies.

Alla scadenza del termine fissato per provvedere alle correzioni richieste, l'APE **cessa di avere efficacia** e non può più essere utilizzato per attestare la prestazione energetica dell'immobile a cui si riferisce.

L'accertamento è chiuso con "esito con anomalie e/o non conformità SOSTANZIALI" nel caso in cui siano effettuate le correzioni e "Controllo con anomalie e/o non conformità SOSTANZIALI E DECADENZA APE" in caso le correzioni non siano effettuate

L'ID dell'APE è pubblicato sul BURT e nell'apposita sezione del sito del SIERT con l'indicazione dell'avvenuta correzione o meno.

ALLEGATO 1 – Indicatori per il controllo massivo di primo livello


I filtri indicatori utilizzati per il controllo massivo di primo livello sono i seguenti:

Filtro indicatore	Descrizione
Zona climatica	Controllo sull'indicazione della zona climatica relativa al comune di ubicazione dell'edificio
Presenza climatizzazione estiva	Controllo sull'inserimento dei valori di <i>Superficie utile raffrescata</i> e <i>Volume lordo raffrescato</i> in assenza di impianto per la climatizzazione estiva
Superficie residenziale	Controllo sul valore indicato per la <i>Superficie utile riscaldata</i> per la destinazione d'uso residenziale
Impianto simulato	Controllo sull'inserimento del valore del consumo annuo di energia elettrica di rete per l'impianto simulato
$EP_{gl,nren}$	Controllo sul valore indicato per l'indice di prestazione energetica globale rispetto al corrispettivo valore dell'indice di prestazione energetica di riferimento standard (intervallo di dati come da tabella del DM 26/06/2015)
$k_1 * EP_{gl,nren,rif,standard} < EP_{gl,nren}$ $k_2 * EP_{gl,nren,rif,standard}$	Controllo del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile rispetto al valore dell'indice di prestazione energetica di riferimento standard moltiplicato per opportuni coefficienti ($k_1 < 1$; $k_2 > 1$)
$EP_{gl,nren} > k_3 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \text{ anno})$	Controllo sul valore indicato per l'indice di prestazione energetica globale
$EP_{gl,nren}$ migliorativo	Controllo sul valore indicato per l'indice di prestazione energetica globale rispetto al corrispettivo valore dell'indice di prestazione energetica globale ottenibile a seguito di interventi raccomandati per la riqualificazione energetica o la ristrutturazione importante
Tempo di ritorno	Controllo sul valore indicato per il tempo di ritorno degli interventi raccomandati per la riqualificazione energetica o la ristrutturazione importante
Superficie disperdente/Volume riscaldato	Controllo sul valore indicato per il <i>Rapporto S/V</i> rispetto al rapporto tra i valori indicati per la <i>Superficie disperdente</i> e il <i>Volume riscaldato</i>
$EP_{H,nd}$	Controllo sul valore indicato per l'indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
$A_{sol,est}/A_{sup \text{ utile}}$	Controllo sul valore indicato per il <i>Rapporto a sola superficie utile</i> $A_{sol,est}/A_{sup \text{ utile}}$
Yie	Controllo sul valore indicato per la trasmittanza termica periodica


Efficienza media stagionale ci (no pdc)	Controllo sul valore indicato per l'efficienza media stagionale per la climatizzazione invernale in assenza di pompa di calore
Efficienza media stagionale ci (pdc)	Controllo sul valore indicato per l'efficienza media stagionale per la climatizzazione invernale con pompa di calore
Efficienza media stagionale ce	Controllo sul valore indicato per l'efficienza media stagionale per la climatizzazione estiva
Efficienza media stagionale acs (no pdc)	Controllo sul valore indicato per l'efficienza media stagionale per l'acqua calda sanitaria in assenza di pompa di calore
Efficienza media stagionale acs (pdc)	Controllo sul valore indicato per l'efficienza media stagionale per l'acqua calda sanitaria con di pompa di calore
$EP_{ren} + EP_{nren}$ (acs)	Controllo sui valori degli indici di prestazione per l'acqua calda sanitaria in ambito residenziale
Sopralluogo	Controllo sull'indicazione dell'effettuazione del sopralluogo
Calcolo semplificato	Controllo sull'indicazione dell'utilizzo di un software per il calcolo semplificato nei casi consentiti
RCEE in corso di validità	Controllo sulla presenza di un RCEE in corso di validità al momento della trasmissione per gli impianti sopra soglia

ALLEGATO 2 – WORKFLOWS PROCEDIMENTALI


ACCERTAMENTO PRIMO LIVELLO (durata massima 30 gg)



ACCERTAMENTO SECONDO LIVELLO
(durata massima 30 gg;
possibile una sospensione fino a 30 gg
per integrazioni)



ACCERTAMENTO TERZO LIVELLO
(durata massima 30 gg;
possibile una sospensione fino a 30 gg
per effettuazione sopralluogo)



Classificazione anomalie post controllo
eventuale accertamento sanzioni

